



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22**

**della Giunta comunale**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, DA ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.01.2021 N. 16. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA ANNO 2021.

---

Il giorno 08.02.2021 ad ore 08.50 si è riunita, nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessori	<b>Baggia Monica</b>
	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/26 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668 della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

richiamata la deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella quale è ribadita l'applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

vista la deliberazione consiliare 15.01.2015 n. 7, con la quale è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.S.I.;

dato atto che la citata deliberazione 15.01.2015 n. 7, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) relative ai prelievi I.MU.P. e TA.S.I. e la contestuale conferma, senza modificazioni, dell'intero Capo IV (Disciplina TA.RI.);

richiamato l'art. 1, comma 780 della Legge 27.12.2019 n. 160 con il quale viene abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.MU e della TA.S.I., ferme restando le disposizioni che disciplinano la TA.RI.;

richiamata la deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", da ultimo modificata con deliberazione 24.11.2020 n. 493, nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

richiamato inoltre il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);

vista la deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 16, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) rispettivamente con deliberazioni n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 31

ottobre 2019 e s.m. e contestualmente abrogati i capi ancora vigenti relativi al citato Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 e s.m. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia autonoma di Trento;

considerato che il Quarto Aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 09.12.2014 n. 2175, fissa gli obiettivi minimi di resa della raccolta differenziata per frazione merceologica;

visto il Contratto di Servizio per l'affidamento a Trentino Servizi S.p.a. (ora Dolomiti Ambiente S.r.l.) del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, corredato dalle Schede di definizione tecnica e dalla Carta dei Servizi, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, approvato con deliberazione consiliare 27.12.2001 n. 191;

considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la parte fissa è commisurata, per le utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché alla superficie dell'immobile, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte;

dato atto che ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva nel quale è contenuta la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

richiamato l'art. 6 della citata deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e s.m. nel quale è definita la procedura di approvazione del Piano economico finanziario (in precedenza "piano finanziario") e la determinazione dei corrispettivi per l'utenza (in precedenza "tariffe"), individuando ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, come di seguito illustrato:

1. il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
2. l'Ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, procede alla validazione del Piano economico finanziario, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario, assumendo conseguentemente le pertinenti determinazioni e provvedendo a trasmettere ad A.R.E.R.A. la predisposizione del citato Piano ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
3. A.R.E.R.A., fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

dato atto che il medesimo art. 6 precisa che fino all'approvazione da parte di A.R.E.R.A. si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

vista la nota assunta a prot. n. 28854 in data 03.02.2021 con la quale l'Ente gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l. ha trasmesso all'Amministrazione comunale il

Piano economico finanziario anno 2021 (Allegato n. 1) corredato dalla relazione di accompagnamento (Allegato n. 2) e dalla dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato n. 3);

dato atto che la documentazione prodotta è stata preventivamente analizzata dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e dal Servizio Urbanistica e Ambiente, ora Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, nel corso di vari confronti intervenuti con l'Ente gestore;

considerato che la relazione di accompagnamento descrive il nuovo metodo tariffario ed indica, tra le altre cose, il perimetro della gestione e i servizi forniti, la struttura operativa di raccolta rifiuti e pulizia delle strade, i dati relativi alla gestione del bacino di affidamento, le fonti di finanziamento, il programma degli interventi, il piano degli investimenti, l'andamento del gettito tariffario negli anni e le tariffe per l'anno 2021;

appurato che tra gli elementi più significativi del nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A. e s.m. figurano:

1. la predisposizione di un Piano economico finanziario elaborato sulla base dei costi del bilancio consuntivo anno 2019, al netto di alcune poste minori;
2. un incremento dei costi variabili rispetto a quelli fissi, dato dallo spostamento dell'intero costo del personale operativo nella categoria dei costi variabili, con un vincolo di incremento annuale della quota variabile del 20%, con conseguente sensibile riduzione della parte fissa della tariffa a fronte di una crescita rilevante della parte variabile;
3. l'introduzione del cosiddetto fattore "b sharing" riferito ai ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia, finalizzato ad incentivare i gestori nelle attività di incremento della raccolta differenziata e di servizi per terzi, con devoluzione di una quota significativa di tali ricavi a favore del bilancio dell'Ente gestore, nonché di un ulteriore fattore di *sharing* sui proventi CONAI;
4. la quota destinata alla remunerazione del capitale investito, stabilita al 6,3% (legato all'andamento del Rendistato);
5. l'incremento dei costi totali del Piano economico finanziario 2021 rispetto al Piano finanziario 2020 nel limite massimo del 2,216%;

preso atto che, alla luce dell'applicazione del nuovo metodo tariffario deliberato da A.R.E.R.A., l'Ente gestore evidenzia:

1. un importo massimo ammesso per la tariffa 2021 pari euro 19.553.794,03;
2. un importo calcolato secondo il metodo tariffario A.R.E.R.A. pari a euro 19.482.625,57, inferiore ai citato importo massimo ammesso;
3. un conseguente ammontare di costi variabili pari a euro 8.908.560,00 e di costi fissi pari a euro 10.574.065,57;

appurato che il totale complessivo dei costi di cui al punto 2. del precedente capoverso considera, tra le altre cose, un fattore "b sharing" pari a 0,6, corrispondente al valore più alto previsto dalla deliberazione di A.R.E.R.A., consentendo in tal modo di massimizzare la detrazione dei ricavi dai costi, un coefficiente di recupero produttività pari a 0,1%, corrispondente al valore più basso previsto dalla medesima deliberazione, ponendo contestualmente a zero i coefficienti per il miglioramento previsto della qualità e per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale;

richiamato l'art. 5 della citata deliberazione di A.R.E.R.A ai sensi del quale l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e i corrispettivi da applicare all'utenza finale sono determinati in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999;

dato atto, pertanto, che la parte fissa delle tariffe è fissata tenuto conto delle tabelle 1a e 3a del predetto D.P.R. n. 158/1999 applicando i coefficienti Ka (utenze domestiche) e Kc (utenze non domestiche), come indicato nel Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e che per la parte variabile delle tariffe la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione;

ritenuto di modificare, per l'anno 2021, l'incidenza dei costi fissi, portandola al 56% per le utenze domestiche e al 44% per le utenze non domestiche, al fine di omogeneizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo sistema di calcolo della quota variabile e vista l'ulteriore crescita di tale quota per effetto dello spostamento di tutti i costi del personale operativo, dalla parte fissa alla parte variabile;

richiamato l'art. 8 (Calcolo della tariffa per le utenze domestiche), comma 5 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ai sensi del quale il Comune, in fase di definizione della parte variabile della tariffa, può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati

alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione delle medesima, anche quando questa non li utilizzi e che tale previsione è conforme a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

ritenuto, alla luce di tale disposizione regolamentare, di adottare una nuova modalità di attribuzione della quota variabile per le sole utenze non domestiche, suddividendola nella due componenti:

- quota variabile “misurata” – determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito dalla singola utenza, applicando la tariffa unitaria euro/litro determinata sulla base del costo di raccolta e smaltimento del solo rifiuto residuo di competenza della categoria “domestiche”;
- quota variabile “calcolata” – determinata sulla base degli altri costi variabili commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, come previsto dal citato art. 8, comma 5, definita sulla base della composizione del nucleo familiare in base ai coefficienti Kb medi di cui al citato DPR 158/1999;

ritenuto, al contrario, di riproporre per le utenze non domestiche l'attuale sistema di attribuzione della quota variabile sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito, applicando la tariffa unitaria euro/litro determinata sulla base dell'intera quota di costi variabili di competenza della categoria “non domestiche” in rapporto al volume di rifiuto residuo ipotizzato per il 2021;

evidenziato che per entrambe le categorie tariffarie non è più prevista la quota di volume minimo obbligatorio, applicato fino all'esercizio 2020, ai sensi di quanto previsto dal modello tariffario provinciale al tempo vigente ed oggi non più esistente;

atteso che nel Comune di Trento l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, della tariffa puntuale è avvenuta a volume e non a peso, visti i maggiori costi e la maggior complessità gestionale di questi ultimi sistemi, attraverso il conteggio del numero di svuotamenti del contenitore moltiplicato per il volume dello stesso;

dato atto, tuttavia, che con il completamento della misurazione puntuale del rifiuto residuo e quindi l'assegnazione di un contenitore individuale per le utenze in edifici con numero utenze domestiche fino a 30, nonché l'introduzione dell'utenza aggregata, si è reso necessario attivare la misurazione anche dei conferimenti delle isole interrante presenti in città;

considerato che tali isole presentano una bocca di carico non convenientemente utilizzabile per l'attribuzione del volume e che per esse, nonché per eventuali altre isole che dovessero essere realizzate, si rende necessario adottare un sistema di tariffazione a peso anziché a volume;

ritenuto, conseguentemente, di adottare specifiche tariffe per la quota variabile misurata a peso, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, riferita ai conferimenti presso le isole dotate di sistema di pesatura certificato;

visto il D.Lgs. 03.09.2020 n. 116, di modifica del Testo Unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), che nel variare la definizione di “rifiuto urbano” ha aggiunto all'art. 183, comma 1 del citato Testo Unico la nuova lettera b-ter, cancellando il concetto di “assimilazione qualitativa e quantitativa” e introducendo una assimilazione “automatica” per determinati codici di rifiuto (quelli compresi nell'allegato L-quater) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, dal quale è stata tolta la declaratoria della categoria 20: “Attività industriali con capannoni di produzione”;

visto inoltre il nuovo comma 3 dell'art. 184 del medesimo Decreto n. 116/2020 che, nel classificare i rifiuti speciali, riconosce che i rifiuti prodotti dalle aziende industriali classificabili con i codici di cui all'allegato L-quater (fra i quali sono presenti tutti e 5 i codici riferibili alla raccolta porta a porta come oggi praticata, quindi organico, carta e cartone, imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro e residuo) sono classificabili come “urbani” e in quanto tali affidabili al gestore del servizio pubblico;

ritenuto tuttavia, che rispetto a tale classificazione vi siano dubbi applicativi ai fini tariffari, così come in ordine all'esclusione delle “attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile”;

considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 5 del medesimo Decreto n. 116/2020, “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies introdotti dall'art. 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021”;

richiamato il novellato comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico ambientale che

prevede l'esclusione, della sola "componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti" per tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, ma abbiano optato di ricorrere al mercato in alternativa al servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;

ritenuto, conclusivamente, che il recepimento da parte dell'Ente gestore del servizio di igiene urbana delle disposizioni normative sopra evidenziate, per le quali si rendono necessari chiarimenti interpretativi e applicativi, nonché la scelta, per le imprese, di ricorrere al mercato in alternativa al servizio pubblico, necessitano di tempistiche non compatibili con i termini di approvazione dei corrispettivi del servizio per l'anno 2021;

considerato che, in attesa di conoscere se l'opzione concessa dal citato comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico ambientale abbia ripercussioni sulle modalità di applicazione della tariffa, trattandosi di rifiuti attivati a recupero, la loro raccolta non viene considerata ai fini della quota variabile della tariffa, che è calcolata sul volume di rifiuti conferito al servizio pubblico;

richiamato l'atto di validazione del Piano economico finanziario 2021 n. 141871944 di data 04.02.2021 (Allegato n. 4) con il quale l'Amministrazione comunale, in qualità di Ente territorialmente competente, procede alla validazione del Piano economico finanziario 2021, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario;

appurato, conseguentemente, che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A. e s.m., nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come quantificati (Allegato n. 5), consentono, per l'anno 2021, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario in 19.482.625,57;

visto il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 16 ed in particolare l'art. 12 (Agevolazioni);

dato atto che nel citato art. 12 è prevista un'agevolazione riferita alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trenta mesi e che con la medesima viene di norma riconosciuta un'agevolazione di tipo forfettario a ciascun avente diritto, nonché un'agevolazione legata all'acquisto di pannolini lavabili;

vista la deliberazione della Giunta comunale 1 giugno 2020 n. 113 con la quale è stato fissato a 30 unità abitative il numero delle utenze dotate di contenitori individuali, prevedendo che oltre tale valore le utenze sono considerate "aggregate", come ammesso dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

considerato che i volumi di rifiuto prodotti da un'utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza e che, conseguentemente, l'eventuale agevolazione di tipo forfettario, sopra indicata, dovrà essere riconosciuta all'utenza aggregata, con applicazione della medesima prima della ripartizione del costo sulle singole utenze;

richiamato il comma 4 del medesimo art. 12 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa;

ravvisata l'opportunità di attivare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della TA.RI. dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di seguito indicati;

ravvisata la congruità, sulla base dell'esperienza maturata a partire dall'anno 2013 in sede di prima applicazione della tariffa puntuale, di fissare, per l'anno 2021, le agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:

- art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
- art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
- art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale;

- agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;
- art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E. compreso tra euro 0,00 e euro 5.000,00; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle *slot machine* presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2020 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;
- art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

rimarcato che la sostituzione nel pagamento della tariffa, di cui al citato art. 12, avviene nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi

comunali e delle sanzioni amministrative;

stimato che dalle sostituzioni precedentemente citate, previste con riferimento all'art. 12, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, possa derivare al Comune di Trento, per l'anno 2021, un onere finanziario presunto, sulla base di una valutazione condotta dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, di euro 426.000,00 (Oneri inclusi), che in tal senso è stato opportunamente stanziato a bilancio 2021;

dato atto che nella stima delle sostituzioni in parola non rientrano gli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) (compostaggio della frazione organica), b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato) e l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

richiamata la deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 16 con la quale, in conseguenza della crisi epidemiologica da COVID-19, sono state estese all'anno 2021 le agevolazioni tariffarie approvate per l'anno 2020 a favore delle utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, in essa indicate assumendo contestualmente l'onere al bilancio comunale;

rilevato che, per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino press container, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

richiamato l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tariffa rifiuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

richiamato inoltre l'art. 15 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva secondo cui il numero delle rate è stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe;

preso atto che nel sopracitato Piano finanziario per l'anno 2021, Dolomiti Ambiente S.r.l. propone la fissazione del pagamento della tariffa rifiuti in due rate semestrali, con emissione nei mesi di luglio e gennaio e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore a euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), in quattro rate trimestrali, con emissione nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio;

dato atto che la maggiore distribuzione degli oneri durante l'esercizio consente, in particolare alle ditte, di valutare trimestralmente gli effetti di eventuali interventi adottati, al fine di ridurre la produzione di rifiuti residuo e, conseguentemente, della quota variabile correlata;

appurato che, per le utenze il cui importo dovuto annuo è prevedibilmente inferiore o uguale a euro 500,00 (considerando la quota fissa e la quota variabile minima obbligatoria), viene mantenuta la fatturazione a cadenza semestrale con emissione delle due fatture nei mesi di luglio e gennaio, non risultando in tal caso giustificata la suddivisione ulteriore, per l'aggravio dei costi di fatturazione e incasso, non compensati dai benefici finanziari ottenibili;

visto l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe della tariffa rifiuti (ndr i corrispettivi del servizio, secondo la nuova definizione di A.R.E.R.A.) devono essere approvate "entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione";

visto il Decreto del Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato operato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023,;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di recepire le risultanze del Piano economico finanziario 2021 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l. (assunto a prot. n. 28854 in data 03.02.2021), nonché della relativa relazione di accompagnamento e della dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, di cui, rispettivamente, agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, soggetto a privacy, nei quali si richiama la presente, che firmati dal Segretario formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il citato Piano economico finanziario 2021 è stato validato con atto di validazione n. 141871944 di data 04.02.2021 dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e dal Servizio Urbanistica e ambiente, ora Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e s.m., di cui all'Allegato n. 4, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare, sulla base del citato Piano economico finanziario, i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2021, nelle misure indicate nell'Allegato n. 5, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che la quota variabile della tariffa misurata, da applicare per i conferimenti nelle isole dotate di sistema di pesatura certificato, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche è stabilita a peso;
5. di dare altresì atto che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A. e s.m., nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come determinati, consentono, per l'anno 2021, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario in euro 19.482.625,57;
6. di dare altresì atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;
7. di approvare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di cui al successivo punto 8.;

8. di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:
- art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
  - art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
  - art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
  - art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
  - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
  - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
  - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;
  - art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
  - art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E., compreso tra euro 0,00 e euro 5.000,00; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
  - art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
  - art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
  - art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
  - art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2020 ed a condizione che siano dismesse

tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;

- art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;
- 9. di dare atto che per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino *press container*, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;
- 10. di fissare il pagamento della tariffa rifiuti 2021 in due rate semestrali, con emissione nei mesi di luglio 2021 e gennaio 2022 e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore a euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), in quattro rate trimestrali, con emissione nei mesi di aprile, luglio, ottobre 2021 e gennaio 2022;
- 11. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla sostituzione di cui al precedente punto 7., ad esclusione della sostituzione di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), è stimata, per l'anno 2021, in euro 426.000,00 (oneri inclusi);
- 12. di trasmettere conseguentemente ad A.R.E.R.A., ai sensi dell'art. 6.4 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e s.m. della medesima Autorità, il Piano economico finanziario 2021 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l., la relativa relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, nonché i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021;
- 13. di trasmettere copia del presente provvedimento a Dolomiti Ambiente S.r.l. per dare corso all'applicazione e alla riscossione dei corrispettivi del servizio, considerato che, come previsto dall'art. 6.5 della citata deliberazione di A.R.E.R.A., fino all'approvazione da parte di tale Autorità, i corrispettivi determinati con il presente provvedimento si applicano quali prezzi massimi del servizio;
- 14. di fissare al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per l'utenza di cui al presente provvedimento;
- 15. di dichiarare che l'obbligazione derivante dagli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa rifiuti diventa esigibile entro la data del 31.12.2021.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, DA ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.01.2021 N. 16. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA ANNO 2021.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 08.02.2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 26 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, DA ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.01.2021 N. 16. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA ANNO 2021.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 4 febbraio 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 26 / 2021**

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 03.03.2020 N. 30, DA ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28.01.2021 N. 16. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA ANNO 2021.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 04.02.2021